

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6870 del 09/12/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società TORNERIA 2 C SRL per l'impianto destinato ad attività di torneria meccanica conto terzi, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Sagittario n. 3-7-11.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7175 del 09/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno nove DICEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **TORNERIA 2 C SRL** per l'impianto destinato ad attività di torneria meccanica conto terzi, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Sagittario n. 3-7-11.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **TORNERIA 2 C SRL** (C.F. 03928730377 e P.IVA 00678161209) per l'impianto destinato ad attività di torneria meccanica conto terzi, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Sagittario n. 3-7-11, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga la società **TORNERIA 2 C SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza⁸, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **TORNERIA 2 C SRL** (C.F. 03928730377 e P.IVA 00678161209) con sede legale in Comune di Sasso Marconi (BO), via Sagittario n. 7, per l'impianto sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Sagittario n. 3-7-11, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 27/05/2024 (Prot. n. 10210) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

comunicazione in materia di impatto acustico, dichiarando che la matrice scarichi è costituita da scarichi domestici in pubblica fognatura, quindi sempre ammessi ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003 nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13803 del 10/07/2024 (proc. SUAP n. 2024/AUA07), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/07/2024 al PG/2024/127385 e confluito nella **Pratica SINADOC 25659/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2024/137160 del 26/07/2024, presa visione della comunicazione di avvio del procedimento del SUAP e della documentazione presentata ha ritenuto opportuno comunicare le modalità e le tempistiche utili per l'emissione, da parte di tutti gli Enti competenti, dei necessari pareri utili al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per i titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/156392 del 30/08/2024 ha trasmesso parere favorevole, relativo alla matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- La Società con proprie note del 28/11/2024 e del 03/12/2024, pervenute rispettivamente agli atti di ARPAE-AACM in data 02/12/2024 (PG/2024/217246) e in data 04/12/2024 (PG/2024/220012), ha trasmesso precisazioni tecniche relative alla matrice emissioni necessarie ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice ambientale relativa, così come descritta al punto 1 della suddetta decisione, richiesta per l'impianto in oggetto.
- „Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice di impatto acustico, preso atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, preso atto che il Comune di Sasso Marconi, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri e contributi tecnici di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico da parte di ARPAE APAM al Comune quale Soggetto competente in materia di impatto acustico

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 09/12/2024

Per LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

L'INCARICO DI FUNZIONE

UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Paola Cavazzi¹²¹³
(determina firmata digitalmente)

¹¹ In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

¹² Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento.

¹³ Delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento con nota dirigenziale PG/2024/108435 del 12/06/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TORNERIA 2 C SRL.
Comune di Sasso Marconi (BO), via Sagittario n. 3-7-11

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di tornitura pezzi con monomandrini e plurimandrini conto terzi svolta dalla società TORNERIA DUE C SRL nello stabilimento posto in comune di Sasso Marconi via Sagittario n°3-7-11 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società TORNERIA DUE C SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: TORNITURA PEZZI – MONOMANDRINO – EDIFICIO C

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	17 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: TORNITURA PEZZI – PLURIMANDRINO – EDIFICIO C

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	15 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: LAVAPEZZI ISA A CICLO CHIUSO – EDIFICIO B

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: LAVAPEZZI IFP A CICLO CHIUSO – EDIFICIO A

Non è fissata alcuna periodicità di analisi per i punti di emissione E3 – E4 ed i controlli saranno effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal Gestore di impianto, ove annotare le ore di funzionamento degli impianti nonché i consumi mensili di solventi utilizzati validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONI E7 - E14

PROVENIENZA: RICAMBIO D'ARIA - AREA COMPRESSORI – EDIFICIO C

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: RICAMBIO D'ARIA CENTRALE TERMICA – EDIFICIO C

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.5 Dlgs 152/06.

EMISSIONI E5 – E6

PROVENIENZA: CALDAIE USO CIVILE – 28,3 KW CIASCUNA – EDIFICIO A

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: CALDAIA USO CIVILE – 28,3 KW – EDIFICIO B

EMISSIONI E8 – E12

PROVENIENZA: BRUCIATORI ROBUR – 76,1 KW – EDIFICIO C

EMISSIONI E9 – E10

PROVENIENZA: BRUCIATORI RIELLO – 81 KW – EDIFICIO C

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al

punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1, E2 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore

della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica relativa alla matrice emissioni allegata alla domanda di AUA agli atti di ARPAE al PG/2024/127385 del 11/07/2024 e ss.mm.e ii.

Pratica Sinadoc n°25659/2024

Documento redatto in data 09/12/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TORNERIA 2 C SRL.
Comune di Sasso Marconi (BO), via Sagittario n. 3-7-11

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 28/02/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società TORNERIA 2 C SRL, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“l'attività di torneria meccanica conto terzi non determinerà cambiamenti sostanziali del clima acustico attuale presente nell'area oggetto di valutazione e i limiti stabiliti dalla vigente normativa vigente in materia di acustica”*.
- Visto che il Comune di Sasso Marconi, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 28/02/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società TORNERIA 2 C SRL (agli atti di ARPAE in data 11/07/2024 al PG/2024/127385 e ss.mm.e ii.).

Pratica Sinadoc 25659/2024

Documento redatto in data 09/12/2024

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.P.R. 227/11

(dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 N. 445)

OGGETTO:

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà a firma di tecnico competente in acustica ambientale relativa alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA per la ditta "**TORNERIA DUE C S.r.l.**" ubicata in Via Sagittario n°7 nella zona industriale di Pontecchio Marconi nel comune di Sasso Marconi (BO).

CONSIDERAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO:

La ditta "**TORNERIA DUE C S.r.l.**" svolge la propria attività nel settore metalmeccanico. In particolare, l'azienda si occupa di torneria meccanica conto terzi con plurimandrini meccanici, plurimandrini a cnc e torni monomandrino.

In riferimento alla "Domanda di Adesione all'Autorizzazione Unica Ambientale" (AUA) indicata in oggetto e, in particolare, facendo riferimento all'obbligo di valutare l'impatto acustico che l'attività produttiva potrebbe determinare sull'ambiente circostante, si procede nel seguito a sintetizzare le principali considerazioni tecniche che quindi hanno caratterizzato la valutazione d'impatto acustico:

- ✓ l'insediamento produttivo della ditta Torneria Due C S.r.l. si sviluppa su tre edifici distinti, limitrofi tra loro, contraddistinti con le lettere A, B e C;
- ✓ i capannoni sono situati nella zona industriale di Borgonuovo – Pontecchio Marconi (BO) tra l'Autostrada A1, che passa a Est a circa 150 metri, e la linea ferroviaria Bologna - Porretta Terme, che passa a Ovest ad una distanza variabile tra 20 e 50 metri dai fabbricati della Torneria. Nell'area circostante sono ubicati esclusivamente insediamenti produttivi; non sono presenti ricettori quali insediamenti residenziali o similari;
- ✓ il clima acustico della zona è sensibilmente influenzato dal rumore prodotto dal traffico veicolare presente sul tratto di Autostrada del Sole A1;
- ✓ l'attività produttiva si sviluppa prevalentemente durante il periodo diurno, tra le ore 7:00 e le ore 22:00, ad eccezione del reparto monomandrini nell'edificio C dove i macchinari possono funzionare fino alle ore 24:00;
- ✓ il comune di Sasso Marconi ha effettuato la zonizzazione acustica del proprio territorio e ha ritenuto di classificare l'area oggetto di indagine come **area prevalentemente industriale – classe V**, con valori limite di immissione diurni e notturni rispettivamente di 70 e 60 dB(A). Nelle suddette zone si applica il criterio differenziale, che fissa i valori limite differenziali di immissione in 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno;

- ✓ **SORGENTI SONORE.** L'attività lavorativa svolta all'interno dei reparti lavorativi non influisce sul clima acustico presente nell'ambiente esterno.

Di seguito si riportano le caratteristiche delle emissioni in atmosfera, che rappresentano le principali sorgenti sonore che caratterizzano la rumorosità dell'azienda:

Punto di emissione	Tipologia	Provenienza	Portata Nm ³ /h	Durata ore/g	Tempo di riferimento
E.01	Tornitura pezzi	Monomandrini – Edificio C	20.000	17	7:00 – 24:00 diurno e notturno
E.02	Tornitura pezzi	Plurimandrini – Edificio C	6.000	15	7:00 – 22:00 diurno
E.03	Lavametalli ISA	Edificio B	Espulsione naturale	1	diurno
E.04	Lavametalli IFP	Edificio A	Espulsione naturale	8	diurno

Descrizione impianti e valutazioni tecniche in merito alla valutazione di impatto acustico:

- **PUNTO DI IMMISSIONE E1** - impianto di aspirazione monomandrini. L'impianto di abbattimento ed aspirazione sarà posizionato all'esterno a ridosso dell'edificio C sul lato Sud. I fumi saranno convogliati in copertura tramite apposita canalizzazione e bocca di espulsione. Sono state condotte delle misure fonometriche estemporanee su un impianto simile: in base ai risultati ottenuti si può affermare che i limiti diurni e notturni saranno rispettati sul confine aziendale Sud, in prossimità dell'impianto di futura installazione.
- **PUNTO DI IMMISSIONE E2** – impianto di aspirazione plurimandrini. L'impianto di abbattimento ed aspirazione è posizionato sul lato Sud dell'edificio C. I fumi sono convogliati in copertura tramite apposita canalizzazione e con la bocca di espulsione orientata verso il centro capannone. Sono stati effettuati dei rilievi fonometrici su impianto simile, che permettono di affermare che il livello di immissione assoluto diurno sarà rispettato sul confine aziendale.
- **PUNTO DI IMMISSIONE E3** – lavametalli ISA. L'impianto di aspirazione sarà collocato all'interno degli ambienti di lavoro dell'edificio B. Tenendo conto che l'impianto è a tiraggio naturale e che all'esterno sarà presente solo il camino di espulsione dei fumi, si ritiene corretto affermare che il contributo di rumore di questa sorgente sonora all'esterno sia ininfluente. Inoltre, tale impianto sarà utilizzato saltuariamente e comunque esclusivamente durante il periodo diurno.
- **PUNTO DI IMMISSIONE E4** – lavametalli IFP. Stessa condizione emissione E3. L'impianto di aspirazione sarà collocato all'interno degli ambienti di lavoro dell'edificio A. Tenendo conto che l'impianto è a tiraggio naturale e che all'esterno sarà presente solo il camino di espulsione dei fumi, si ritiene corretto affermare che il contributo di rumore di questa sorgente sonora all'esterno sia ininfluente.

CONCLUSIONI FINALI ESPRESSE IN FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA DA TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA:

Il sottoscritto PER. IND. **FABIO GILIBERTI**, codice fiscale GLBFBA70M31F257X, nato a MODENA il 31/08/1970 e residente a BOMPORTO (MO), CAP 41030 – in Via Ponchielli n. 13/A, in qualità di Tecnico Abilitato iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Modena con il n. **1867** e qualificato come Tecnico Competente in Acustica (ai sensi della L.447/1995 – Iscritto all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica n° 5380 - D.Lgs. 42/2017), in base alle considerazioni tecniche sintetizzate ai capoversi precedenti

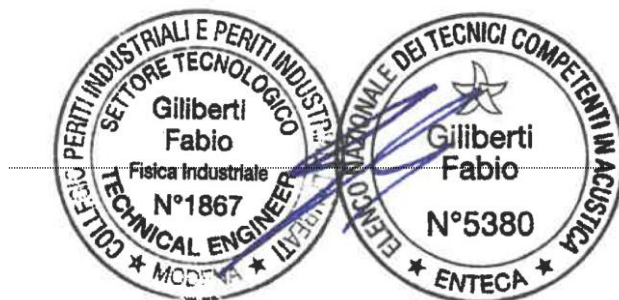
DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che l'attività della ditta "**TORNERIA DUE C S.r.l.**", non determinerà cambiamenti sostanziali del clima acustico attuale presente nell'area oggetto di valutazione e i limiti di immissione diurni e notturni, assoluti e differenziali (indicati nel D.P.C.M. 14/11/1997), **saranno rispettati**.

Letto, confermato e sottoscritto.

Carpi, 28/02/2024

Il Tecnico Incaricato:



Per presa visione e conferma delle condizioni operative descritte:

"TORNERIA DUE C S.r.l."

(Firma del legale rappresentante e timbro della ditta titolare dell'attività):

.....

Si allegano le copie dei seguenti documenti di identità personale in corso di validità.

- 1) Tecnico dichiarante: **Per. Ind. Fabio Giliberti**
Documento: **Carta di Identità** N.: **AZ0559328**.....
Rilasciato da: **Comune di Bomporto (MO)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.